

Legge regionale 26/04/2018, n. 8 - Calabria

Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità.
Pubblicata nel B.U. Calabria 2 maggio 2018, n. 45.

TITOLO IV

Organismi

Art. 12 Consulta regionale dei calabresi nel mondo.

In vigore dal 3 maggio 2018

1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge la Regione si avvale della Consulta regionale dei calabresi nel mondo.

2. La Consulta regionale dei calabresi nel mondo è organo consultivo e propositivo della Regione Calabria. È composta da:

- a) il presidente della Giunta regionale o suo delegato, che la presiede;
- b) un rappresentante segnalato dalle associazioni con sede in Calabria, iscritte nel registro di cui all'articolo 11;
- c) tre rappresentanti, di cui uno di età inferiore ai trenta anni, indicati dalle associazioni con sede nel territorio italiano, esclusa la Calabria, iscritte nel registro di cui all'articolo 11;
- d) trenta cittadini calabresi residenti all'estero, indicati dalle associazioni iscritte al registro di cui all'articolo 11, secondo la seguente ripartizione territoriale, individuata in base alla consistenza delle comunità calabresi ivi presenti:

- 1) Francia 1;
- 2) Belgio 1;
- 3) Svizzera 1;
- 4) Regno Unito 1;
- 5) Germania 1;
- 6) Brasile 4;
- 7) Argentina 4;
- 8) Venezuela 1;
- 9) Cile 1;
- 10) Stati Uniti d'America 4;
- 11) Canada 4;
- 12) Australia 4;
- 13) Colombia 1;
- 14) Uruguay 1;
- 15) Giappone 1.

Nei casi in cui sono previsti 4 componenti, almeno uno è di genere femminile;

e) quindici giovani residenti all'estero di età inferiore ai trenta anni, designati dalle rispettive associazioni o federazioni iscritte al registro di cui all'articolo 11, secondo la seguente ripartizione

territoriale, individuata in base alla consistenza delle comunità calabresi ivi presenti:

- 1) Francia 1;
- 2) Belgio 1;
- 3) Svizzera 1;
- 4) Regno Unito 1;
- 5) Germania 1;
- 6) Brasile 1;
- 7) Argentina 1;
- 8) Venezuela 1;
- 9) Cile 1;
- 10) Stati Uniti d'America 1;
- 11) Canada 1;
- 12) Australia 1;
- 13) Colombia 1;
- 14) Uruguay 1;
- 15) Giappone 1.

3. La competenza del Consultore è riferita al Paese che rappresenta o a parte di esso e, se occorre, può essere estesa, con decreto del Presidente della Giunta regionale, ad altri Paesi sprovvisti di rappresentanza.